



Prot. n. 106_2014 del 4 giugno 2014



Oggetto: Accordi sulla mobilità interna del personale giudiziario 27 marzo 2007 e 9 ottobre 2012, – Richiesta incontro OO.SS. per la modifica dell'art.7. – seguito nota Prot. 16_2014 del 29 gennaio 2014

Facendo seguito alla nostra nota precedente, di cui in oggetto, a tutt'oggi senza riscontro e che ad ogni buon fine si allega, con la presente si chiede nuovamente un incontro con tutte le OO.SS. per la modifica dell'art. 7 dell'accordo sulla mobilità del personale giudiziario di marzo 2007.

Ritiene infatti la scrivente O.S. che sia necessario evitare nel prossimo interpello nazionale il ripetersi delle problematiche emerse sia nell'interpello del 2007 che in quello di febbraio 2013. La possibilità di revoca della domanda entro i tre giorni dalla proposta, il mancato scorrimento delle graduatorie e la mancata pubblicazione dei posti di risulta non hanno risolto l'esigenza dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti nelle sedi giudiziarie a massima copertura di organico e non hanno soddisfatto le aspettative del personale al trasferimento nelle sedi desiderate.

Si chiede pertanto un incontro urgente con le OO.SS., **prima** della pubblicazione del prossimo interpello di cui all'art. 10 dell'accordo 9 ottobre 2012, per discutere:

- **della modifica dell'art. 7 co. 2 dell'accordo del marzo 2007 (Revoca della domanda)** - in quanto è ormai noto sia alla parte pubblica che a quella sindacale che l'applicazione del comma 2 è la causa del fallimento della procedura degli interPELLI per la mobilità e del mancato trasferimento di tanti dipendenti lontani da casa oramai da decenni. La nostra proposta è di rendere possibile la revoca solo prima della pubblicazione della graduatoria e di renderla possibile dopo la formulazione della proposta di trasferimento solo a fronte di sopravvenute eccezionali ragioni di servizio, di salute e di ordine familiare gravi e documentate.
- **Della pubblicazione di tutti i posti vacanti sul territorio nazionale nel prossimo interpello** ritenendo infatti che la mancata copertura dei posti dell'interpello distrettuale di ottobre 2012 e del successivo interpello nazionale di febbraio 2013 sia dovuta alle problematiche sopra evidenziate e pertanto sia doveroso dare la possibilità al personale di essere trasferito nella sede desiderata prima dell'ingresso dall'esterno di personale in mobilità da altre Amministrazioni.



- **del riconoscimento del punteggio aggiuntivo** del trasferimento d'ufficio al personale delle sedi soppresse non vincitore dell'interpello distrettuale
- **della pubblicazione di un interpello straordinario prima dell'ingresso di personale in mobilità** da altre Amministrazioni per dare la possibilità anche al personale sottoposto a vincoli di permanenza nella sede di servizio, di potersi spostare d'ufficio.
- **del prossimo bando di mobilità in ingresso da altre Amministrazioni con la possibilità di partecipazione estesa anche al personale di altri Comparti come ad esempio gli enti locali**, ritenendo che in alcune zone geografiche soprattutto nel nord-Italia dia maggiore possibilità di copertura dei posti rimasti vacanti consentendo ai lavoratori di quelle zone di avere la possibilità di poter tornare a casa dopo decenni di pendolarismo.


Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Ratti



Prot. n. 16_2014 del 29 gennaio 2014



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi
Luigi Birritteri



Al Direttore Generale del personale e della formazione
Emilia Fargnoli



Al Direttore dell'Ufficio IV – Gestione del Personale
Franca Battaglia

Oggetto: Accordi sulla mobilità interna del personale giudiziario 27 marzo 2007 e 9 ottobre 2012, scorrimento della graduatoria – Richiesta incontro OO.SS. per la modifica dell'art.7.

La nostra O.S. ha preso atto dell'esito degli interPELLI banditi da codesta Amministrazione in base all'accordo del 9 ottobre 2012 che da un lato non hanno risolto l'esigenza dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti nelle sedi giudiziarie a massima scopertura di organico e dall'altro non hanno soddisfatto le aspettative del personale al trasferimento nelle sedi desiderate.

La scrivente ha proceduto all'analisi delle criticità emerse dai risultati dell'applicazione degli accordi sulla mobilità, raccogliendo le segnalazioni:

- del personale che ha partecipato ai suddetti interPELLI e che, se pur collocato utilmente in graduatoria per il punteggio ottenuto, si è visto scavalcato dal personale con beneficio di priorità nella nomina;
- del personale che non si è collocato in posizioni utili al trasferimento ed è stato superato da colleghi che, pur "vincendo" il trasferimento lo hanno rifiutato (alcuni hanno voluto solo togliersi la curiosità di vedere come si collocavano facendo la domanda ed in realtà hanno tolto l'unica possibilità ad altri colleghi seriamente interessati!)
- del mancato scorrimento delle graduatorie da parte dell'Amministrazione, cosa ancor più grave.

Lo scorrimento che è stato più volte richiesto dalla nostra O.S., che ha segnalato casi di iscritti che hanno, a pieno titolo, diritto all'assegnazione del posto, in quanto utilmente collocati ed il cui posto ambito è comunque rimasto scoperto.

Dall'esame degli accordi si evince che la graduatoria è regolamentata dall'art. 6 dell'accordo del 2007 (*efficacia della graduatoria*) laddove al comma 1 è previsto che "Al fine di realizzare, nei casi di urgenza, trasferimenti presso gli uffici giudiziari dove si registrano gravi disagi organizzativi le



graduatorie relative al distretto di appartenenza dei suddetti uffici conservano efficacia fino alla data della successiva pubblicazione'.

Posto che tutti gli uffici giudiziari presentano una grave scoperta di organico, e che l'interpello del 28 febbraio 2012 in applicazione dell'art. 8 dell'accordo del 9 ottobre 2012 era *"limitato agli uffici che presentano una grave scoperta rispetto alla scoperta media nazionale"* ci sembra di individuare negli uffici di cui trattasi i beneficiari dell'applicazione dell'articolo 6 co. 1.

Lo scorrimento della graduatoria non è neppure escluso dall'art. 7 (*efficacia delle graduatorie*) dell'accordo del 2012: *"Le graduatorie realizzate nella presente procedura cessano di avere efficacia con i trasferimenti dei dipendenti destinatari"* in quanto se il dipendente non è trasferito, anche se per sua scelta, ne consegue che la graduatoria rimane efficace.

Non è altresì nota alla scrivente alcuna norma che vieti la procedura dello scorrimento e non si comprende l'orientamento dell'Amministrazione volto ad incoraggiare i ricorsi.

Chiediamo, alla luce di quanto sopraesposto, lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti pubblicati nell'ultimo interpello.

Riteniamo doveroso inoltre chiedere un incontro urgente con le OO.SS. prima della pubblicazione del prossimo interpello di cui all'art. 10 dell'accordo 9 ottobre 2012 per discutere della modifica dell'art. 7 co. 2 dell'accordo del marzo 2007 (*Revoca della domanda*) in quanto è ormai noto sia alla parte pubblica che a quella sindacale che l'applicazione del comma 2 è la causa del fallimento della procedura degli interPELLI per la mobilità e del mancato trasferimento di tanti dipendenti lontani da casa oramai da decenni.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Patti
Claudia Patti